

Codice della Navigazione

Articoli 28→61 - 62->84-1161→1169

Titolo II - Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I

Del demanio marittimo

Art. 28 - Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 30 - Uso del demanio marittimo

L' amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l' uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Art. 31 - Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo

1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo intervenuto.

4. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

5. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro dei

trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le finanze.

6. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.

Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo

1. Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell' articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze.

2. Il decreto costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da espropriare.

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

MODIFICATO CON LEGGE 15 dicembre 2004, n.308 art. 40: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Art. 40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: "dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente".

Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta (dell'amministrazione interessata) dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

Art. 36 - Concessione di beni demaniali

1. L' amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l' occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

2. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

2. Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. A' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali

1. Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

2. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Art. 39 - Misura del canone

1. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

2. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 40 - Riduzione del canone

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.

Art. 41 - Costituzione d'ipoteca

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Art. 42 - Revoca delle concessioni

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad una adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal comma dell'art. 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Art. 43 - Domande incompatibili

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

1. In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all' autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Se l' utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali

1. Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l' utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

2. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l' ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, (*in casi eccezionali e per periodi determinati(***Parole soppresse con la L. n.88 del 16/03/2001 art.10 comma 2.**)), previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione (!?delle attività secondarie nell' ambito!?) della concessione.

Art. 46 - Subingresso nella concessione

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità concedente.

2. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l' aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l' autorizzazione dell' autorità concedente.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Art. 47 - Decadenza dalla concessione

1. L' amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di concessione;

- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l' amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine entro il quale l' interessato può presentare le sue deduzioni.

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall' autorità che ha fatto la concessione.

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

2. In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell' articolo 54.

Art. 50 - Disciplina dell' uso di beni demaniali

1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l' uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.

Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali

Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento.

Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

2. Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità marittima. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

Art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti

sulle zone di demanio marittimo comprese nell' ambito della circoscrizione.

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede di ufficio a spese dell' interessato.

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento.

2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

3. L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell' interessato. Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 – Silenzio assenso si forma dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda regolare in tutte le sue parti. (I termini possono essere interrotti una volta sola dall' amministrazione esclusivamente per la tempestiva richiesta all' interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell' amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.)

4. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima.

5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l' autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente.

Art. 56 - Competenza dell' amministrazione della navigazione interna

1. Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l' amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti.

2. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l' interno.

Art. 57 - Norme applicabili

1. Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

2. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e per l' esclusione di zone demaniali a norma dell' articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell' approdo.

Art. 58 - Concessioni

1. Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

2. Per le concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre

amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.

Art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente.

2. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

3. L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l'autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 60 - Autorità competenti

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato di porto.

Art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali

L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.

[Codice della navigazione](#) >> 62-84

Art. 62 - Movimento delle navi nel porto

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammarramento, lo stanziamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Art. 63 - Manovre disposte d'ufficio

1. Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

2. L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione d'ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Art. 64 - Deposito di cose su aree portuali

1. Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

2. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

3. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 65 - Imbarco e sbarco

1. Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l' imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
2. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.

Art. 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l' impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Art. 67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Art. 68 - Vigilanza sull' esercizio di attività nei porti

1. Coloro che esercitano un' attività nell' interno dei porti ed in genere nell' ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell' esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
2. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all' iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.

Art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

1. L' autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.
2. Quando l' autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall' autorità comunale.

Art. 70 - Impiego di navi per il soccorso

1. Ai fini dell' articolo precedente, l' autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
2. Le indennità e il compenso per l' opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Art. 71 - Divieto di getto di materiali

1. Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

Art. 72 - Rimozione di materiali sommersi

1. Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all' immediata rimozione.
2. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell' autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d' ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
3. L' interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

Art. 73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

1. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell' autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l' esecuzione.
2. Se il proprietario non esegue l' ordine nel termine fissato, l' autorità provvede d' ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
3. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
4. Nei casi d' urgenza l' autorità può senz' altro provvedere d' ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti recuperati.

Art. 74 - Guardiani di navi in disarmo

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

Art. 75 - Danni alle opere e agli impianti portuali

1. In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l' entità a mezzo dell' ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l' autorità provvede d' ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.
2. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

Art. 76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

1. Se l' esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del

compartimento.

2. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all' intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.

3. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l' autorità predetta provvede di ufficio a spese dell' interessato.

Art. 77 - Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

1. Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare l' interrimento dei fondali.

2. Il capo del compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, e, se del caso, l' ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.

3. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l' autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell' interessato.

Art. 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti

L' apertura di cave di pietra e l' esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d' acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all' autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 79 - Pesca nei porti

Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l' esercizio della pesca è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto.

Art. 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all' autorizzazione del comandante del porto l' uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l' accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

Art. 81 - Altre attribuzioni di polizia

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell' approdo e delle relative adiacenze.

Art. 82 - Disordini nei porti e sulle navi

1. Qualora si verificano avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l' autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.

2. Se l' autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l' autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l' ordine, richiedendo ove sia necessario l' intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all' autorità di pubblica sicurezza, nonché, quando si tratti di nave straniera, all' autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Art. 83 - Divieto di transito e di sosta

Il ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

Art. 84 - Ingunzione per rimborso di spese

1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l' autorità marittima emette ingunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.
2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell' ingunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l' autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.
3. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all' esistenza del credito o al suo ammontare [previo versamento della somma indicata nell' atto di ingunzione.
4. L' opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.

Codice della Navigazione

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni

sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l' uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

2. Se l' occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art. 54.

Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell' ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell' articolo 51, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

1. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell' articolo 52 e nel primo comma dell' articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l' autorizzazione prescritta nel secondo comma dell' articolo 52, nel terzo comma dell' articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell' articolo 723, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

E' punito con [l' ammenda] fino a lire un milione:

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell' autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2) chiunque non esegue l' ordine di rimozione delle cose depositate.

Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila>.

Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

E' punito con [l' ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila:

1) chiunque non esegue le disposizioni dell' autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell' articolo 77;

2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un' apertura di cava di pietre o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168 - Pesca abusiva

Chiunque, senza l' autorizzazione dell' autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con [l' ammenda] fino a lire centomila.

Art. 1169 - Uso d' armi e accensioni di fuochi

Chiunque non osserva le disposizioni dell' articolo 80 è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.